

Nr. 897/2010 R.G. Trib.

Nr. 4738 Prog.

N. 16 Protocollo P.C.D.



Tribunale di Caltanissetta

Il Giudice

A scioglimento della riserva del 21.7.2010 nel procedimento proposto ai sensi dell'art. 28 St. Lav. da:

Sindacato R.D.B. Pubblico Impiego /USB (Rappresentanze e Unione Sindacale di Base) Coordinamento Regione Sicilia, organismo locale della *associazione sindacale nazionale*, R.D.B. Pubblico Impiego (Rappresentanze Sindacali di Base), in persona del coordinatore regionale sig. Franco Nobile, elettivamente domiciliato presso la cancelleria del Tribunale di Caltanissetta Sez. Lavoro rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Auricchiella del Foro di Catania, giusta procura a margine del ricorso

Contro

Presidenza Corte d'Appello Di Caltanissetta, nella persona del Presidente della Corte d'Appello pro-tempore
Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore

contumaci

In fatto

OMISSIS

letto l'art. 28 L. n. 300/70,

In parziale accoglimento del ricorso proposto dal Sindacato R.D.B. Pubblico Impiego /USB (Rappresentanze e Unione Sindacale di Base) Coordinamento Regione Sicilia, organismo locale della *associazione sindacale nazionale*, R.D.B. Pubblico Impiego (Rappresentanze Sindacali di Base) nei confronti del Ministero della Giustizia - Presidenza della Corte d'Appello di Caltanissetta dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dal Presidente della Corte d'Appello costituita in occasione delle applicazioni temporanee del personale dall'omessa informazione preventiva del Sindacato istante nonché dall'invio di informativa successiva priva di tutte le informazioni desumibili dall'art. 14 dell'accordo del 27.3.2007 e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione convenuta la cessazione del comportamento illegittimo; condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese della presente fase del giudizio in favore del sindacato liquidate in complessive lire 1.500.000, oltre IVA e CPA secondo legge, con distrazione per l'Avv. Francesco Auricchiella antistatario.

Si comunichi tramite posta elettronica al difensore.

Così deciso in Caltanissetta, 22.7.2010

Il Giudice del Lavoro
Angela Latorre

MANZICA

Angela Latorre
Francesco Auricchiella

22/07/10

Angela Latorre

Thank you for trying